

Ordinanza concernente il controllo periodico degli impianti di combustione ad uso domestico o industriale

(risoluzione municipale no. 1175 – 19.08.2013)

Richiamati

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIAI) del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAI) del 12 luglio 2005, in particolare gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005 e del suo allegato 1;
- le direttive cantonali per i controlli della combustione (stato 12 gennaio 2007);
- le tabelle dipartimentali per l'esecuzione dei controlli della combustione (dec. Dip. 2311 del 2 giugno 2005),

il Municipio delle Centovalli emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Ciclo dei controlli e controllori autorizzati

1. È ordinato l'inizio del 16° ciclo di controlli, periodo 1° settembre 2013 – 31 agosto 2015, di tutti gli impianti a combustione ad uso domestico o industriale.
2. I controlli saranno eseguiti nel comune delle Centovalli dal signor Luciano Emma di Minusio, controllore della combustione con diploma federale ed in possesso della necessaria abilitazione cantonale.

Art. 2 Avviso da parte dei controllori autorizzati

I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal suddetto controllore.

Art. 3 Tariffe

Per i lavori o per gli interventi effettuati dalla ditta incaricata verranno applicate le seguenti tariffe a carico del proprietario:

- a) Per l'esecuzione dei controlli degli impianti a uno stadio di potenza a olio – extra leggero o a gas:
Tassa fr. 115.- (Iva inclusa)

Per l'esecuzione dei controlli degli impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulare a olio – extra leggero o a gas:

Tassa fr. 125.- (Iva inclusa)

Per l'esecuzione dei controlli degli impianti speciali ai sensi delle direttive, impianti con temperature del termovettore superior a 110° e impianti bicomustibili o modulanti:

Tassa fr. 145.- (Iva inclusa)

- b) Per controlli eseguiti fuori dal normale ciclo come controlli di sondaggio, di reclamo o per controlli richiesti dal proprietario sono applicate le tasse previste all'art. 2 aumentate di Fr. 10.-. Le spese dei controlli eseguiti a seguito di reclami sono fatturate al reclamante in caso di reclamo ingiustificato e al proprietario in caso di reclamo giustificato. Per la registrazione delle misurazioni di regolazione fornite dai manutentori viene applicata una tassa di Fr. 20.-.
- c) Nella tassa sono compresi Fr. 15.- da riversare al Cantone a copertura dei costi per i servizi forniti ai comuni (art. 9 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 14 giugno 1994).
- d) Chi senza preavviso di almeno 4 giorni lavorativi causa un inutile intervento della persona incaricata, dovrà pagare un indennizzo di Fr. 50.-.
- e) Per ogni richiamo o sollecitazione per l'evasione di richieste è addebitata una tassa amministrativa

di Fr. 10.-. Per ogni ulteriore richiamo inviato con lettera raccomandata verrà richiesta una tassa amministrativa di Fr. 20.- .

- f) La rispettiva tassa deve essere pagata entro tre mesi dalla data del controllo.

Art. 4 Incasso della tassa

La fattura, con relative polizza di versamento, sarà inviata al proprietario dell'impianto direttamente dal Comune delle Centovalli.

È vietato l'incasso diretto della tassa di controllo da parte del controllore. Per l'incasso delle sue prestazioni il controllore consegnerà alla Cancelleria la lista dei controlli effettuati entro 30 giorni (bollettini).

Art. 5 Doveri del controllore

1. Il controllore della combustione è tenuto a fornire una consulenza orientativa al proprietario degli impianti da risanare, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore della combustione consegna o trasmette ai proprietari di impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali della Autorità federali, cantonali o comunali o di eventuali altri enti.

Art. 6 Doveri del proprietario degli impianti

Il proprietario degli impianti è tenuto a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni sugli impianti di combustione a olio, a gas o a legna ed in generale su tutti gli impianti energetici installati nella sua proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Inoltre sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantirne un corretto funzionamento e un'adeguata manutenzione. Essi devono in particolare:

- Consentire l'esecuzione dei controlli, permettere un comodo accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo.
- Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

Art. 7 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.- .

Art. 8 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dal termine della pubblicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.
2. Pubblicazione dal 23 agosto al 6 settembre 2013.
3. La presente Ordinanza abroga quelle precedenti in vigore nelle frazioni del Comune.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Giorgio Pellanda

Axel Benzonelli